

Affidamento del servizio di verifica

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016

del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, relativo ai lavori di realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dell'opera, in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente 24/12/2015, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21/01/16.

CUP D81F07000060009

CIG 69954468A7.

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di Verifica del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo

Il Direttore Generale

F.TO: Dott. Antonello Arghittu

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.TO: Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO	6
ART. 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	8
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 6 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI E LUOGO DI ESECUZIONE	10
ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI	10
ART. 8 – PIANO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	10
ART. 9 - FINALITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	11
ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	15
ART. 11 – GRUPPO DI LAVORO DI VERIFICA	15
ART. 12 - RISERVATEZZA.....	16
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL VERIFICATORE	17
ART. 14 - COMUNICAZIONI DEL RUP AL VERIFICATORE.....	18
ART. 15 - COMUNICAZIONI DEL VERIFICATORE AL RUP.....	18
ART. 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO.....	18
ART. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	19
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.....	20
ART. 19 – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	20
ART. 20 - PENALI.....	21
ART. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	21
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 23 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	23
ART. 24 - INCOMPATIBILITA'	23
ART. 25 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO.....	24
ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI	24
ART. 28 - TUTELA DEL LAVORO	24
ART. 29 - CONTROVERSIE	25

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

ART. 30 – NORME DI RINVIO 25

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato d'oneri, si intende per:

- Accettazione/Approvazione:** atto con il quale l'ERSU dichiara di accettare le attività dell'Aggiudicatario.
- Aggiudicatario:** il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito di valutazione delle offerte e nella proposta di aggiudicazione, approvata dall'ERSU, per il servizio di verifica in oggetto, che assume il ruolo di "Verificatore".
- Capitolato d'oneri:** questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'ERSU e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Capitolato").
- Concorrente:** ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano offerta per la Gara per l'affidamento del servizio di verifica.
- Contratto:** il contratto di appalto del servizio di verifica, che sarà stipulato fra l'ERSU e l'Aggiudicatario.
- Coordinatore della Verifica:** o "Coordinatore", la persona fisica indicata dall'Aggiudicatario quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.
- D. lgs. 50/2016** *il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*
- D.P.P.** il Documento Preliminare alla Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) dello Studentato, facente parte integrante dei Documenti di Gara per l'affidamento del servizio di verifica.
- Documenti di Gara:** il Documento Preliminare alla Progettazione e relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il presente Capitolato d'oneri, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario del servizio di Verifica.
- ERSU:** *Ente Regionale per il Diritto agli Studi Universitari*, aggiudicatario della Gara.
- Gara:** questa gara, bandita per l'affidamento dei Servizi di verifica.
- Gruppo di Lavoro di Verifica:** o "Gruppo di Lavoro", le persone fisiche che il Concorrente si impegna a impiegare per lo svolgimento dei Servizi di Verifica del Progetto.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

- Linee Guida ANAC n. 1/2016:** Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14.09.2016.
- Piano delle Attività:** il piano che il Verificatore predispone all'inizio delle sue attività e condivide con l'ERSU, sulla cui base redige i “Rapporti di Verifica”, intermedi e conclusivi, e tiene un “Registro delle non conformità”.
- Progetto** il progetto di livello preliminare, definitivo, esecutivo, per i lavori di realizzazione dello Studentato.
- Progettista:** l'operatore economico aggiudicatario della gara per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di realizzazione dello Studentato di Sassari, selezionato dall'ERSU, tramite procedura aperta, con Bando GUUE 2016/S 076-134424 del 19/04/2016.
- RUP:** *il Responsabile Unico del Procedimento* incaricato per l'intervento in oggetto.
- Servizi / Servizio:** il complesso delle attività di verifica che il Verificatore dovrà svolgere nell'ambito del Contratto e che costituiscono oggetto della Gara, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 50/2016 e del presente Capitolato.
- Studentato:** le opere da realizzare in località San Lorenzo a Sassari, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dell'opera, in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 24/12/2015, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21/01/16.
- Verificatore:** l'Aggiudicatario / Contraente dell'appalto di verifica della progettazione e, per esso, il suo rappresentante legale.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, ha per oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, del **servizio di verifica** del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ai fini della validazione, a cura del RUP, del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'esecuzione dei *lavori di realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dell'opera, in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente 24/12/2015, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21/01/16.*
2. Il servizio di verifica consiste nella verifica di conformità, al D.P.P. e alla normativa vigente, di tutti i livelli progettuali predisposti dall'aggiudicatario della procedura aperta per l'*Appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di “realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari* (determinazione a contrarre del Direttore Generale dell'ERSU rep. n. 20/16 del 14/04/2016; Bando

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

GUUE 2016/S 076-134424 del 19/04/2016).la verifica di conformità dovrà, inoltre, verificare la conformità del progetto a quanto offerto dal Progettista in sede di gara.

3. i servizi di ingegneria di cui al comma 2, sono stati aggiudicati definitivamente, con determinazione n. 48/17/DG in data 27.02.2017, del Direttore generale dell'ERSU, al costituendo raggruppamento temporaneo Rossiprodi Associati S.r.l._Dott. Arch. Fabrizio Rossi Prodi (capogruppo mandatario) S.B. Arch. Studio Bargone Architetti Associati, Dott. Arch. Marco Tamino, Dott. Ing. Gilberto Sarti, Seti 2.0 Ingegneria S.r.l., T.E.S.I. Engineering S.r.l., Dott. Ing. Luigi Luccioli, Dott. Arch. Alessandro Deiana, Dott. Arch. Fabrizio Pisoni, Dott. Geologo Barbara Spano, Dott. Archeol. Maria Antonietta Tadeu (mandanti).

4. L'appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.P.P., D.Lgs 50/2016, nelle Linee Guida ANAC nn. 1/2016, 2/2016 e 3/2016, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché nell'art. 1655 e seguenti del Cod.Civ., oltre che nel presente Capitolato.

6. Il presente appalto è regolato, altresì:

- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n.8/4 del 24 febbraio 2015 e successivamente aggiornato con Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 8/8 del 19.2.2016 per il periodo 2016/2018;
- dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, Allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 e successivi aggiornamenti.
- delle disposizioni contenute nel Patto di integrità, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2014, adottato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016.
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto;

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi di verifica in oggetto, è pari complessivamente a euro **13.650.000,00**, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta del presente appalto per l'affidamento dei servizi di verifica, è pari a **€ 270.104,52** (Euro duecentosettantamilaquattrocentoquattro/52), al netto di I.V.A. e cassa previdenziale.

3. I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che il servizio in oggetto è di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

4. Le **categorie d'opera** cui si riferiscono i servizi di verifica, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del*

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), sono le seguenti:

TABELLA A - Categorie d'opera - Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016								
Categoria	Destinazione funzionale	Id. Opere	L. 143/49 Classi e categorie	Identificazione delle opere	Gradi di complessità	Importo lavori	Importo servizi	Incidenza %
Edilizia	Residenza	[E.06]	I/c	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	6.900.000,00	122.554,67	50,55
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali importanti	[S.03]	I/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, (...).	0,95	2.750.000,00	57.099,41	20,15
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	[IA.01]	III/a	Impianti di approvvigionamento, preparazione e distribuzione acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, di fognatura domestica od industriale (...)	0,75	1.700.000,00	30.642,91	12,45
		[IA.02]	III/b	Impianti di riscaldamento - raffrescamento, climatizzazione, trattamento aria - Impianti meccanici (...)	0,85	1.200.000,00	26.411,44	8,79
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	[IA.03]	III/c	Impianti elettrici in genere, di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1.100.000,00	33.396,10	8,06
TOTALE LAVORI E SERVIZI DI VERIFICA (al netto di I.V.A. e cassa previdenziale)						€ 13.650.000,00	€ 270.104,52	100

5. L'importo presunto del corrispettivo a base di gara per il servizio di verifica, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, calcolato sulla base della DM 17/06/2016, come da schema di calcolo degli onorari allegato al disciplinare di gara, riapprovato con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSU n° 05/2017 del

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

11.01.2017, in seguito all'adozione del DM 06/2016, stabilito in € **270.104,52**, si riferisce alle **tre fasi di sviluppo della verifica**, secondo la seguente suddivisione, e relativi importi (al netto di oneri previdenziali e IVA di legge):

- € 49.109,91 per le attività di FASE "A" - verifica della progettazione preliminare;
- € 106.404,81 per le attività di FASE "B" - verifica della progettazione definitiva;
- € 114.589,80 per le attività di FASE "C" - verifica della progettazione esecutiva;

6. Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione del servizio, sarà quello risultante dall'Offerta tecnico/economica, che costituirà parte integrante dei documenti contrattuali.

ART. 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il Contratto, da stipularsi con il Verificatore;
- b) l'Offerta tecnica ed economica / tempo presentata dall'Aggiudicatario ed eventuali giustificativi sulla congruità dell'offerta;
- d) il presente Capitolato d'onori.
- e) il D.P.P.

2. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Aggiudicatario nell'ambito del Contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana.

3. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario all'ERSU in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione *giurata* in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata presunta del contratto per l'esecuzione del servizio di verifica è stimata in **6 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata indicata è necessariamente correlata alla tempistica delle procedure relative allo sviluppo della progettazione e ai procedimenti autorizzatori e potrà, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'ERSU e senza che nulla il Verificatore possa pretendere nei confronti del medesimo.

2. I tempi indicativi a oggi previsti per lo svolgimento delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, sono di seguito riportati, come ribassati dal Progettista in sede di gara:

Fase	Termini	Avvio presunto
Progettazione preliminare	48 giorni naturali e consecutivi	Marzo 2017
Progettazione definitiva	24 giorni naturali e consecutivi	Maggio 2017

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

Progettazione esecutiva	24 giorni naturali e consecutivi	Giugno 2017
-------------------------	---	-------------

3. L'ERSU provvede tempestivamente alla consegna, al Verificatore, degli elaborati progettuali relativi alle varie fasi di progettazione.

4. Le attività di cui al presente servizio, articolate in TRE FASI, dovranno svolgersi nei termini indicati di seguito:

- **FASE A** - Verifica del Progetto Preliminare che dovrà essere conclusa **entro 25 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica, del Progetto Preliminare da parte del RUP.
- **FASE B** – Verifica del Progetto Definitivo che dovrà essere **conclusa entro 20 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Definitivo, da parte del RUP.
- **FASE C** – Verifica del Progetto Esecutivo che dovrà essere conclusa **entro 15 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Esecutivo, da parte del RUP.

5. Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa.

6. La durata indicata al comma 4 potrà essere interrotta motivatamente dall'ERSU nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che il Verificatore abbia nulla da pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo presunto entro cui il medesimo deve restare a disposizione dell'ERSU, è quello di conclusione del servizio, indicato al comma 1.

7. A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al Verificatore potranno essere trasmessi elaborati di progetto costituenti, in misura parziale o totale, le elaborazioni relative a specifici tematismi o parti di tematismi. A titolo indicativo si considerano i seguenti tematismi di riferimento:

- Progettazione architettonica;
- Progettazione opere strutturali;
- Progettazione impianti tecnici;
- Misure di compatibilità idraulica, archeologica, ambientale, ecc.;
- Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.

In tal caso i tempi per lo svolgimento della verifica parziale del progetto da parte del Verificatore, non incidono sul tempo massimo stabilito per il rilascio del Rapporto finale di verifica, per ciascun livello progettuale - preliminare, definitivo, esecutivo.

8. La stazione appaltante, per il tramite del RUP, vigila sul regolare avanzamento delle attività, sulla base del Piano delle Attività, predisposto dal Verificatore in coerenza con l'offerta, e condiviso con l'ERSU..

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

ART. 6 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI E LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'ERSU ha domicilio presso la propria sede legale in Sassari, Via Michele Coppino, 18; attesa la peculiarità del servizio oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore deve eleggere domicilio in Sassari, all'atto della stipula del Contratto.
2. Con la consegna del servizio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, hanno inizio le attività di verifica del progetto, che l'Aggiudicatario può svolgere presso la propria sede; resta inteso che tutte le riunioni, siano esse richieste dall'Aggiudicatario, oppure indette dal RUP, così come tutte le fasi di lavoro che richiedono l'instaurazione del contraddittorio con il Progettista, si terranno presso la sede dell'ERSU.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico del Verificatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'ERSU nei documenti contrattuali. In particolare, sono a carico del Verificatore, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
 - a) mantenere la composizione minima del Gruppo di Lavoro di Verifica di cui all'articolo 11, nominativamente indicato in sede di offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del Verificatore o da questo non prevedibili. Resta facoltà del Verificatore di incrementare con ulteriori figure il Gruppo di Lavoro di Verifica;
 - b) provvedere alla correzione, integrazione o rielaborazione dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati o accettati dall'ERSU;
 - c) considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione del Servizio.
2. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del Verificatore.

ART. 8 – PIANO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento del servizio deve essere condotto sulla base di un **Piano delle Attività**, redatto dal Verificatore e condiviso con l'ERSU, che ne accetta preventivamente i contenuti. Il Piano delle attività deve essere predisposto in coerenza con i tempi proposti in sede di offerta. Sulla base del detto Piano, il Verificatore deve redigere i **"Rapporti di Verifica"**, intermedi e conclusivi, e tenere un **"Registro delle non conformità"**, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dal Verificatore al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere al Progettista l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.
2. Le non conformità sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

- a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità della progettazione inferiori alle pattuizioni, anche con riferimento ai CAM, con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dello Studentato;
- b) Importanti / Secondarie: qualora determinino livelli di qualità della progettazione inferiori alle pattuizioni, anche con riferimento ai CAM, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dello Studentato.

3. Il Verificatore deve possedere l'esperienza necessaria per svolgere il servizio e le abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità straniera, dell'abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di appartenenza, secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara.

4. Il Verificatore organizza il servizio secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica, con la finalità di ottimizzare le risorse messe a disposizione nel Gruppo di Lavoro. A tal fine, il Verificatore assume tutte le iniziative ritenute opportune e necessarie, anche nella attribuzione, ai soggetti componenti il Gruppo di Lavoro e secondo quanto previsto in offerta, delle responsabilità di una o più delle tre fasi in cui il servizio è articolato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 e/o delle funzioni previste dalla legge (D.Lgs 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1/2016), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le attività che attengono a tutte le fasi e/o funzioni, delle quali assume la responsabilità.

5. Nello svolgimento del servizio, il Verificatore agisce nell'interesse e quale supporto dell'ERSU, al fine della realizzazione del progetto, nel rispetto dei tempi e del livello di qualità programmati.

ART. 9 - FINALITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio posto a base della presente gara per le attività di verifica dei tre livelli di progettazione - Preliminare, Definitiva ed Esecutiva - si articola nelle **tre fasi** indicate al comma 4 dell'articolo 5. La verifica della progettazione è attività preliminare all'approvazione di tutti i livelli progettuali, come stabilito con le Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. VII, Par. 2.1..

2. Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, l'ERSU si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica anche prima della conclusione di ciascun livello progettuale. In tal caso, il servizio si svilupperà secondo le seguenti modalità:

- supporto all'ERSU da parte del Verificatore in corso di redazione dei progetti;
- partecipazione a incontri in contraddittorio con i soggetti incaricati della progettazione e con il RUP;
- verifica preliminare di elaborati intermedi alla redazione degli elaborati conclusivi;
- verifica in progress, al fine di pervenire a una redazione finale dei progetti condivisa fra progettisti, Verificatore ed ERUSU;
- consegna del Rapporto conclusivo di Verifica (con riferimento a ciascun livello progettuale), dopo l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il Verificatore, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto preliminare nonché al D.P.P.. Il Verificatore procede a verificare la conformità del progetto preliminare rispetto al DPP. Al contraddittorio partecipa anche il Progettista, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere, anche per la documentazione relativa alla stima economica e ai prezzi e con modalità adeguate al livello progettuale di volta in volta in esame.
5. Lo svolgimento dell'attività di verifica dovrà risultare da appositi documenti, denominato “**Rapporti di Verifica intermedi**”, ai quali dovranno essere allegati i documenti che dimostrano le verifiche e i controlli fatti per ogni elaborato e i **verbali dei contraddittori** con il Progettista. A conclusione della verifica di ciascuna fase progettuale sarà prodotta la certificazione di avvenuta verifica, denominata “**Rapporto Finale di Verifica**”, da parte del Coordinatore della verifica, con evidenziato l'esito della stessa.
6. La **validazione** da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D. lgs. 50/2016, avrà luogo a seguito della emissione del Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, che costituisce il livello progettuale posto a base di gara per l'appalto dell'esecuzione dei lavori in oggetto. L'atto di validazione reca un preciso riferimento al rapporto conclusivo del Verificatore ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
7. In caso di **dissenso** del RUP rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto esecutivo, deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 6, specifiche motivazioni. In merito l'ERSU assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
8. La verifica comprende, altresì, le **revisioni** della documentazione progettuale che devono essere realizzate dai progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzioni impartite dall'ERSU ai progettisti sulla base delle risultanze della verifica, di cui agli appositi Rapporti di Verifica, redatti dal Verificatore.
9. La verifica **accerta** in particolare, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del D. lgs. 50/2016:
- la completezza della progettazione;
 - la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

10. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, **in relazione al livello di progettazione**, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità;

- 1) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza;

- 1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare;
- 3) verifica dell'esaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
- 4) verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità;

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: inserimento ambientale; funzionalità e fruibilità; stabilità delle strutture; sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; igiene, salute e benessere delle persone; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza antincendio; inquinamento acustico; durata e manutenibilità; rispetto dei tempi; sicurezza ed organizzazione del cantiere.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

11. La verifica deve essere effettuata sui documenti progettuali per la fase di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redatto secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010, per la parte ad oggi vigente sui contenuti della progettazione (Parte II, Titolo III, Capo I, artt. 14-43), nonché secondo le specifiche prestazionali per la redazione del progetto, contenute nel DPP.

12. A titolo indicativo, con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati, il Verificatore dovrà:

a. per le relazioni generali:

- 1) verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b. per le relazioni di calcolo:

- 1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- 2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
- 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- 1) le necessità operative dell'ERSU;
- 2) la disciplina normativa applicabile;
- 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- 4) le regole di buona progettazione;

d. per i documenti prestazionali:

- 1) verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e. per il piano di sicurezza e coordinamento:

- 1) verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri e, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera.

13. Ogni atto del Verificatore che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente (progetto preliminare / progetto definitivo), deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dall'ERSU.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

14. Il bando per l'affidamento dei lavori di realizzazione dello Studentato deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione, a cura del RUP, del progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Le funzioni di RUP per l'intervento in oggetto sono svolte dall'Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio, come da Determinazione di nomina del Direttore Generale n. 102/15 del 04.12.2015. Il RUP esegue tutte le attività previste dal quadro normativo vigente. In particolare, il RUP provvede a:

- a) controllare lo svolgimento del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- b) controllare ed attestare la corrispondenza con il Gruppo di Lavoro indicata nell'Offerta tecnica e confermato in sede di stipula del contratto, del numero e qualifica delle persone impiegate dal Verificatore e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- c) evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione del servizio, i ritardi nell'avanzamento delle prestazioni, tenuto conto del Piano delle Attività e le altre eventuali inadempienze riscontrate;
- d) sottoscrivere l'atto formale di validazione, ai sensi dell'art. 9.

2. I controlli e le verifiche eseguite dal RUP, le disposizioni o prescrizioni dallo stesso emanate, non liberano il Verificatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 11 – GRUPPO DI LAVORO DI VERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016 e di quanto stabilito nel Cap.VII, Par. 2.2., primo periodo, delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio è svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di **n. 3 (tre) unità**. In particolare, il Gruppo di Lavoro, indicato in sede di offerta dal concorrente, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, deve essere costituito dalle seguenti figure professionali:

ATTIVITÀ	FIGURE PROFESSIONALI
Verifica progettazione strutture, profili geotecnici, idraulici, ecc.	n. 1 ingegnere
Verifica progettazione impianti	n. 1 ingegnere
Verifica progettazione edilizia, architettonica, studio urbanistico, profili ambientali, ecc.	n. 1 architetto/ingegnere

2. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro, deve essere individuato un professionista incaricato dell'integrazione

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs. 50/2016 nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale. Tale professionista, con funzioni di **Coordinatore** del Gruppo di Lavoro di Verifica, sottoscrive tutti i rapporti di verifica, intermedi e finali, rilasciati dal Verificatore.

3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, con le modalità di cui al comma 4, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

4. Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro di Verifica deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con *status* di dipendente, socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).

5. I professionisti costituenti le unità minime inderogabili del Gruppo di Lavoro e indicati in sede di offerta ai sensi dei commi 1 e 2, non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ERSU, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del raggruppamento affidatario del servizio.

6. Il soggetto Verificatore, all'atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo del professionista indicato in offerta come Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Verifica, preposto all'integrazione tre le prestazioni specialistiche, fatto salvo quanto previsto al comma 5. La nomina del Coordinatore è un atto dovuto per l'assunzione delle relative responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

7. Il Coordinatore deve avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio. Tutte le comunicazioni rivolte all'ERSU dal Verificatore, sia in ordine allo svolgimento dei servizi, sia in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere controfirmate dal Coordinatore della Verifica e dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.

8. L'ERSU si riserva la facoltà di chiedere al Verificatore, per gravi motivi, debitamente motivati, la sostituzione del Coordinatore.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Il Verificatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Verificatore ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

2. Il Verificatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'ERSU, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. Il Verificatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ERSU si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Il Verificatore si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'ERSU esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL VERIFICATORE

1. Il Verificatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E' precipua responsabilità del Verificatore richiedere tempestivamente all'ERSU eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

2. Nei limiti delle attività di verifica di cui al presente Capitolato, il Verificatore risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

3. Il Verificatore ha la responsabilità degli accertamenti previsti dal presente Capitolato, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del Progettista circa le scelte progettuali e il procedimento di calcolo adottati.

4. Il Verificatore che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato, è tenuto a risarcire i danni derivanti all'ERSU in conseguenza dell'inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 19, resta ferma la responsabilità del Verificatore, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

5. I controlli eseguiti dall'ERSU sullo svolgimento del servizio e l'eventuale approvazione o accettazione da parte dell'ERSU di procedure adottate o di elaborati prodotti dal Verificatore, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dello stesso.

6. Il Verificatore deve correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal RUP al Verificatore entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento del servizio.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

ART. 14 - COMUNICAZIONI DEL RUP AL VERIFICATORE

1. Le comunicazioni al Verificatore hanno luogo esclusivamente per iscritto, anche con strumenti informatici (email e PEC).
2. Il RUP effettua le sue comunicazioni mediante **note di servizio** indirizzate al Coordinatore della verifica e al Verificatore, redatte in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per ricevuta, fatto salvo il caso in cui la comunicazione avvenga a mezzo PEC.
3. Eventuali osservazioni che il Coordinatore della verifica intenda avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentati dallo stesso, per iscritto, al RUP (anche a mezzo PEC) **entro tre giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti la stessa accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il Coordinatore della verifica decade dal diritto di avanzarne.
4. Il RUP comunica (anche a mezzo PEC) al Coordinatore della verifica e al Verificatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 15 - COMUNICAZIONI DEL VERIFICATORE AL RUP

1. Il Verificatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP esclusivamente per iscritto, tramite il Coordinatore della verifica (anche a mezzo PEC).
2. Il Verificatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell'ERSU, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del servizio.
3. Eventuali contestazioni che l'ERSU intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al Coordinatore della verifica e al Verificatore entro e **non oltre cinque giorni lavorativi** dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti la stessa accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data l'ERSU decade dal diritto di avanzarne.
4. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio, dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre tre giorni** dal suo verificarsi. Il Verificatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.
5. Il Verificatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Progettista esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il Coordinatore della verifica. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il Coordinatore della verifica dia disposizioni orali al Progettista, a condizione che faccia seguire non appena possibile una conferma scritta (anche a mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite.

ART. 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

1. Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del servizio. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

2. Il Verificatore, tramite il Coordinatore della verifica, deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

ART. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'ERSU erogherà l'importo di contratto all'approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le seguenti percentuali:

- a) erogazione pari a € **39.287,93** corrispondente all'80% dell'importo previsto per la FASE A, all'approvazione del progetto preliminare; il rimanente 20% corrispondente ad € **9.821,98** all'approvazione del progetto definitivo;
- b) erogazione pari a € **85.123,85** corrispondente all'80% dell'importo previsto per la FASE B, all'approvazione del progetto definitivo; il rimanente 20% corrispondente ad € **21.280,96** all'approvazione del progetto esecutivo;
- c) Erogazione pari a € **91.671,84** corrispondente all'80% dell'importo previsto per la FASE C; il rimanente 20% corrispondente ad € **22.917,96** alla firma del contratto di appalto da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

2. Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali.

3. In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Il Verificatore dovrà, pertanto:

- a. emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo dell'ERSU (**UFDA5S**) ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'accertata regolarità della parcella; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'ERSU qualora sia stata emessa dal Verificatore in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
- b. ricevuta la fattura elettronica, l'ERSU provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c. il termine di pagamento è pari a **30 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili dell'ERSU.

4. Il Verificatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Il Verificatore intestatario di tali conti comunica, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi di questi ultimi all'ERSU, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod.,

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

esonero espressamente l'ERSU da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

6. Il Verificatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'ERSU provvede comunque a corrispondere al Verificatore, nel termine sopra indicato, la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Verificatore, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

2. L'ERSU, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. La garanzia definitiva deve essere sottoscritta con firma autenticata da notaio e dalla stessa dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

4. La garanzia deve espressamente contenere la dichiarazione del garante di:

- rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- obbligarsi a versare direttamente all'ERSU, su semplice richiesta dello stesso, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta;

5. La garanzia definitiva è svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D.Lgs.50/2016.

6. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto disposto in materia dal d.lgs. 50/2016.

ART. 19 – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

1. Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza dovrà avere un massimale pari ad € **1.500.000,00**. Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra. Le spese relative alla polizza sono comprese nel corrispettivo a base d'asta..

ART. 20 - PENALI

1. Obiettivo comune dei contraenti è l'attuazione di misure finalizzate ad eliminare o ridurre l'entità o la frequenza delle non conformità, intervenendo nei modi più opportuni e con la massima tempestività.
2. L'ERSU si riserva la facoltà di applicare nei confronti del Verificatore, penali proporzionate alla gravità delle inadempienze o ritardi. L'applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l'ERSU di rivalersi nei confronti del Verificatore per i danni eventualmente derivanti dalle inadempienze nell'espletamento del servizio di verifica.
3. Sono considerate inadempienze:
 - I. la mancata partecipazione del Verificatore alle riunioni di verifica con il Progettista ed alle altre riunioni eventualmente indette dal RUP, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al RUP e da questo accettato;
 - II. il mancato rispetto da parte del Verificatore dei seguenti adempimenti: mancata adozione del Piano delle Verifiche e della conseguente organizzazione delle attività con il Progettista; mancato rispetto del termine di tre giorni di cui all'articolo 15, comma 4, per segnalare all'ERSU eventi che possano avere influenza sull'esecuzione dei servizi di progettazione; mancata o non tempestiva notifica al Progettista degli inadempimenti da esso commessi in relazione alla redazione del progetto.
4. Per ciascuna inadempienza indicata al comma 3, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'ERSU in qualsiasi momento, sarà applicata al Verificatore una **penale giornaliera** pari all'**1 per mille** del corrispettivo.
6. L'applicazione della penale sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo contrattuale, in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione della stessa, o con l'escussione della garanzia definitiva.
7. L'applicazione della penale non libera il Verificatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

ART. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora situazioni imprevedibili o circostanze impreviste concernenti l'avanzamento progettuale, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione al Verificatore.
2. In caso di risoluzione del contratto dei servizi di progettazione dei lavori di realizzazione dello Studentato per fatto imputabile al Progettista o per forza maggiore, dovrà essere sospeso anche il servizio di verifica del progetto. In tal caso, l'ERSU riconoscerà al Verificatore, i corrispettivi per le attività svolte fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l'ERSU potrà richiedere al Verificatore di svolgere determinate attività inerenti al servizio. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.
3. Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra l'ERSU ed il Verificatore deve intendersi risolto, a meno che l'ERSU proponga, e il soggetto Verificatore accetti, di riprendere il servizio.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

4. In caso di sospensione della progettazione e/o rinuncia alla realizzazione dello Studentato per volontà dell'ERSU, dovranno essere sospesi anche i servizi di verifica del progetto.
5. Il Verificatore deve tempestivamente dare comunicazione scritta all'ERSU (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza, di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di verifica.
6. Il Verificatore non può sospendere o rallentare il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'ERSU. Detto divieto opera anche nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo, non supportato dalla contestazione di un inadempimento.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, l'ERSU si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

1. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
2. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5;
3. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase contrattuale;
4. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
5. violazione dell'obbligo di riservatezza;
6. manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
7. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
8. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
9. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
10. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
11. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
12. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dall'ERSU, per iscritto, al Verificatore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC.

3. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore dell'ERSU, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, ERSU e Verificatore convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ.:

1. per il venir meno dei requisiti di qualificazione del Verificatore per l'esecuzione del servizio;
2. in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. in tutti i casi in cui, nei contratti con i subcontraenti con cui il Verificatore entra in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola: "Ai sensi dell'articolo 3,

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010”.

4. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, l'ERSU sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.
5. Nei casi di risoluzione di cui sopra l'ERSU si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Verificatore il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.
6. Per effetto della risoluzione, l'ERSU ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del Verificatore e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Verificatore dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.
7. Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Verificatore può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal Verificatore all'ERSU entro il minor tempo possibile.

ART. 23 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'ERSU può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016, a mezzo PEC. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.
2. In caso di recesso, il Verificatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato, purché regolarmente effettuato, comprensivo delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato.
3. E' fatto divieto al Verificatore di recedere dal contratto con l'ERSU.
4. Per quanto attiene alla consegna all'ERSU da parte del Verificatore della documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo 22, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 24 - INCOMPATIBILITA'

1. Per il Verificatore, fino alla conclusione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

2. Come stabilito dall'art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e richiamato al Par. 1.8 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

3. Il Verificatore non deve incorrere nelle situazioni di conflitto di interesse, come codificate dalla norma europea UNI CEI EN ISO / IEC 17020, richiamata nel Par. 1.8 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016.

ART. 25 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione di tutti i prodotti previsti generati dal Verificatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'ERSU che potrà, pertanto, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del d.lgs. 40/2016, non è ammesso il subappalto.
2. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del Verificatore.
2. Si intendono, altresì, a carico del Verificatore le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.

ART. 28 - TUTELA DEL LAVORO

1. Il Verificatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
 2. Il Verificatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando l'ERSU da ogni eventuale richiesta di risarcimento. Il Verificatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'ERSU da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
- Il Verificatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

CUP D81F07000060009 – CIG 69954468A7

I suddetti obblighi vincolano Il Verificatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni della propria struttura.

ART. 29 - CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 206 del d. lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'ERSU e il Verificatore, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Sassari.
2. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 30 – NORME DI RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla legislazione italiana ed, in particolare, dal D.Lgs. 50/2016, dalle relative linee guida ANAC e dal D.Lgs 81/2008 così come integrati e modificati, nonché dalla vigente normativa comunitaria.

Sassari, lì 27.02.2017

Il Direttore Generale

F:TO: Dott. Antonello Arghittu

Il Responsabile Unico del Procedimento

F:TO: Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio